



**COMMISSIONE POLITICHE DEL TURISMO
CONFERENZA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME**

**DOCUMENTO PRESENTATO IN OCCASIONE
DELL'AUDIZIONE
ALLA 7° COMMISSIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

CAMMINI E TURISMO LENTO

18 Maggio 2021

ANALISI DI CONTESTO

Nel corso degli anni sono stati destinati al tema Cammini numerosi interventi finanziati sia con risorse statali che regionali che hanno consentito sia l'acquisizione di una sensibilità diffusa verso il tema sia di dar corso a diversi interventi, specie di natura infrastrutturale, oltre che di creare competenze diffuse sul territorio sia a livello di pubbliche amministrazioni coinvolte che di associazioni e, in parte operatori dell'offerta. Si sintetizzano di seguito i principali:

- Progetto interregionale "Cammini della fede" (anni 2003-2007);
- Progetto interregionale Via Francigena (anni 2004-2005-2007-2009)
- Progetti di Eccellenza (anni 2014-2017);
- Delibera CIPE 3/2016 – schede 31 e 33;
- Atlante nazionale dei Cammini;
- Addendum Accordo di Programma 2017/2018

Negli ultimi 4 anni, in attesa dell'erogazione dei fondi CIPE, le Regioni hanno fortemente investito risorse proprie per la valorizzazione e la promozione degli itinerari, e congiuntamente dei borghi e degli attrattori culturali e naturalistici ad essi legati. Tali attività sono state accompagnate dal costante impegno rivolto all'animazione territoriale in collaborazione con i Comuni e le Associazioni del territorio, di pari passo al sostegno alla commercializzazione dei prodotti turistici tematici con il settore privato.

L'attività coordinata delle Regioni sul tema del turismo lento dei cammini, in collaborazione con gli organismi statali, ha già raggiunto rilevanti risultati in termini di popolarità e di reputazione dell'offerta di turismo lento e sostenibile dei Cammini d'Italia. Il coordinamento dei cammini interregionali, previsto dall'Accordo di attuazione con il Mibact, ha inoltre consentito di sviluppare e consolidare le forti sinergie e collaborazioni, già esistenti, tra le Regioni, allo scopo di incoraggiare lo scambio di esperienze e di buone pratiche e discutere un approccio comune e integrato della governance dei cammini e del turismo lento in generale

Le risorse CIPE, schede n°31 (Cammini religiosi) e n°33 (Via Francigena), che vedono coinvolte la maggior parte delle Regioni italiane, consentiranno di realizzare interventi di natura esclusivamente infrastrutturale legati alla messa in sicurezza dei percorsi, contribuendo a migliorare almeno le situazioni di maggiore emergenza, nell'obiettivo di realizzare una rete di percorsi di livello omogeneo per qualità del tracciato. Appare, pertanto, opportuno proseguire il percorso intrapreso destinando adeguate risorse agli aspetti finora mai oggetto di finanziamento, ma essenziali al fine di trasformare i cammini in un prodotto turistico compiuto in grado di valorizzare le aree interne e marginali anche creando nuova imprenditoria specie giovanile attraverso un adattamento del prodotto stesso ad un ampio e variegato pubblico nazionale e internazionale mediante un'offerta "tailor made". Gli interventi hanno anche la funzione di creare una vera e propria rete collegando i principali cammini oggi riconosciuti tra di loro.

L'Atlante nazionale dei cammini, ormai non aggiornato da tempo, ha avuto la funzione di individuare alcuni iniziali criteri e standard di qualità comuni, di natura basilare, indicando la via di una sempre maggiore necessità di rendere omogenea l'offerta nazionale, in modo da favorirne l'evoluzione in termini di brand con una tendenza all'innalzamento della qualità sia in termini infrastrutturali che di servizi.

Bisognerà pertanto intervenire sul miglioramento delle infrastrutture del turismo lento, specie sui versanti della interconnessione tra i principali percorsi e dell'intermodalità, della segnaletica coordinata, della

messa a disposizione di strutture e servizi di accoglienza e assistenza, della creazione di un vero e proprio sistema di brand, della competitività e del rafforzamento della promozione dell'offerta turistica unitaria dei cammini, e del turismo lento.

Ciò consentirà di trasformare i cammini in un vero e proprio prodotto identitario dell'offerta turistica italiana, secondo un modello rispetto al quale le Regioni possono e debbono svolgere un ruolo centrale: il tutto in coerenza con gli obiettivi generali del PST (Innovare, specializzare e integrare l'offerta nazionale, Accrescere la competitività del sistema turistico, Sviluppare un marketing efficace e innovativo, Realizzare una governance efficiente e partecipata nel processo).

Per quanto riguarda il digitale, al netto degli aspetti legati all'utenza stessa in termini di sicurezza e rilevamento dei flussi (già oggetto di approfondimento nell'ambito dei lavori della Task Force) sarà indispensabile costruire uno stretto collegamento con il progetto sul DMS nazionale, attraverso adeguate modalità di sviluppo e gestione.

INTERVENTI PRIORITARI:

1. Completamento infrastrutturale:

- 1.1.** -interconnessione infrastrutturale tra i cammini per realizzare un'offerta turistica unitaria e omogenea, anche in chiave di intermodalità con le infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, e di trasporti;
- 1.2.** interconnessione infrastrutturale dei cammini, considerati quali grande vie di mobilità lenta, con le reti sentieristiche regionali con selezione strategica di itinerari dedicati ai target delle famiglie, utenti deboli (anziani, disabilità etc..) con durata dalle 2 alle 4 ore e livello di difficoltà basso; l'intervento mira a valorizzare i territori e gli Itinerari locali limitrofi ai cammini, che da esso si dipartono e si ricongiungono o che sviluppano anelli turistici intorno ai percorsi ufficiali;
- 1.3.** diversificazione dell'offerta dei cammini in chiave di accessibilità per tutti e di sostenibilità ecologica (riduzione dei tratti su asfalto);
- 1.4.** valorizzazione e riqualificazione del patrimonio pubblico esistente sui cammini quali spazi volti all'innovazione e valorizzazione in chiave di sostenibilità e di multifunzionalità (hub per l'innovazione del turismo lento, per l'erogazione di servizi di accoglienza e assistenza, Centri di raccolta dati, etc...);
- 1.5.** interventi di miglioramento della qualità dei cammini: modalità innovative per la cura e manutenzione dei cammini volti a migliorare il coordinamento e la collaborazione tra tutti gli attori del sistema, anche grazie a servizi digitali (Imprese, Associazioni, Enti Pubblici, Comuni e altri enti (tipo consorzi di bonifica, enti forestali));
- 1.6.** - Interventi Innovativi di segnaletica turistica e informativa secondo standard unitari con il brand Cammini d'Italia, in grado di promuovere gli attrattori culturali e naturali del territorio attraversato: realtà aumentata, soluzioni digitali innovative di racconto del territorio – in stretto raccordo e da realizzare attraverso il progetto DMS nazionale.

2. ACCOGLIENZA E RICETTIVITA': partendo dalla premessa che tutti i cammini italiani hanno una carenza di strutture in grado di accogliere i gruppi (i numeri del Cammino di Santiago sono legati principalmente ai flussi di gruppi organizzati di visitatori), i principali interventi potrebbero essere i seguenti:

- 2.1.** sostegno ad interventi creazione o riqualificazione di ricettività privata, secondo caratteristiche funzionali al prodotto (ex hiking hotel);
- 2.2.** riqualificazione della ricettività esistente, sia in chiave infrastrutturale che digitale ai fini della fruibilità dei cammini e della loro promozione e commercializzazione;
- 2.3.** Sostegno alla creazione di microimpresa diffusa finalizzata ai servizi di assistenza e accoglienza funzionali al camminatore.
- 2.4.** valorizzazione del patrimonio pubblico da destinare ad accoglienze per camminatori (tipo ostelli di

nuova generazione) anche coinvolgendo nuova imprenditoria specie giovanile

3. ACCRESCIMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA DEI CAMMINI E DIGITALIZZAZIONE: tale parte va sviluppata, fin dove possibile, all'interno del DMS nazionale:

- 3.1.** Generazione di una piattaforma unica nazionale finalizzata alla facilitazione delle collaborazioni di tutti gli attori pubblici e privati della filiera legata ai Cammini, oltre alla generazione e aggiornamento di tutte le informazioni utili al visitatore su standard unici nazionali. (Un primo lavoro, in tal senso, è già stato sviluppato dalla Task force nazionale mediante un progetto sull'ontologia dell'informazione per i cammini condotto dalle Regioni in collaborazione con il CNR);
- 3.2.** Creazione di una base dati di alta qualità costantemente aggiornata che supporti l'evoluzione verso una mobilità turistica digitalizzata, sostenibile integrata con i diversi possibili mezzi di trasporto, anche con finalità di innalzamento dei livelli di sicurezza;
- 3.3.** Monitoraggio dei flussi, anche mediante logiche di big data;
- 3.4.** Sviluppo di nuove competenze e professionalità in funzione dei nuovi fabbisogni della domanda e delle nuove esigenze legate alla valorizzazione e integrazione territoriale della filiera turistica anche attraverso l'uso di metodologie innovative di formazione in collaborazione con Università e Centri di Ricerca;
- 3.5.** Interventi di formazione tramite laboratori di creazione di rete tra le imprese specie di giovani e femminili; percorsi di accelerazione d'impresa e incubatore di startup per aspiranti imprenditori del turismo lento;
- 3.6.** Sostegno alle attività organizzate di promo-commercializzazione del sistema imprenditoriale privato.

4. PROMOZIONE

Si ritiene che tale aspetto potrà essere sviluppato con maggiore puntualità quando sarà stata definita la destinazione delle risorse comuni afferenti la Delibera CIPE 3/2016 – schede 31 e 33 e sarà stata fatta un'attenta ricognizione delle ulteriori risorse finalizzate. In linea generale, in capo alle Regioni proponenti potrebbe essere collocata la predisposizione di uno specifico piano di marketing da elaborare congiuntamente al MIBACT e ad ENIT, individuando in esso le tipologie di interventi, i mercati di riferimento, la governance e la responsabilità della titolarità degli interventi di promozione e comunicazione.

Un primo embrione di tali attività potranno essere immediatamente sviluppati nell'ambito del Progetto "Turismo Lento", inserito nell'ambito del Piano di Promozione Nazionale 2020, di cui al D.M. 11 agosto 2020 n. 402 *Fondo per la promozione del turismo in Italia* di cui all'art. 179, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni dalla Legge 17/07/2020 n. 77. Tale progetto, di cui è capofila la Regione Umbria, dispone di una dotazione di € 1.000.000,00; il progetto potrà essere attivato ad avvenuto completamento degli adempimenti amministrativi in capo alla competente Direzione ministeriale.

Appare indispensabile, in ogni caso, nell'ambito di uno stretto coordinamento tra Ministero, Regioni ed ENIT, individuare modalità stabili di finanziamento dell'attività promozionale e di comunicazione turistica, rispetto alla quale si manifesta ancora come centrale lo sviluppo di un DMS nazionale.

La Commissione
Politiche del Turismo
Conferenza delle Regioni e Province Autonome

Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche

Numero della legge: 2

Data: 10 marzo 2017

Numero BUR: 21

Data BUR: 14/03/2017

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale e dell'Unione europea, disciplina la promozione e la valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio (RCL), costituita da:

- a) gli itinerari culturali europei di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
- b) i percorsi storici, religiosi, culturali e paesaggistici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
- c) le vie consolari di primo e di secondo livello di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d);
- d) il patrimonio escursionistico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e);
- e) i percorsi delle aree naturali protette del Lazio di cui alla **legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29** (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche.

2. La Regione attua una politica integrata di manutenzione, gestione e valorizzazione della RCL al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio, con particolare attenzione alle zone a maggior criticità economica e sociale e ai luoghi minori, del patrimonio naturale e storico-paesaggistico e delle tradizioni locali nonché la conoscenza, il recupero, la salvaguardia del patrimonio escursionistico regionale, anche al fine di sviluppare il turismo eco sostenibile, sostenere il pellegrinaggio, diffondere la pratica per tutti dell'escursionismo e delle attività sportive e ricreative all'aria aperta ad esso correlate, assicurare, previa intesa, la continuità e la connessione con le reti dei percorsi delle Regioni limitrofe.

Art. 1 bis (1)

(Integrazione della RCL con la sentieristica delle aree naturali protette)

1. In considerazione delle competenze attribuite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche agli enti di gestione delle aree naturali protette, ai fini dell'integrazione della RCL con la sentieristica delle aree naturali protette istituite ai sensi della medesima l. 394/1991, gli atti e le attività oggetto della presente legge, destinati a esplicare i propri effetti all'interno delle predette aree, ivi compresi gli interventi di cui agli articoli 13 e 14, sono sottoposti al rilascio del preventivo nulla osta dell'ente di gestione, ai sensi degli articoli 13 e 29 della l. 394/1991 e dell'**articolo 28 della l.r. 29/1997**.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, il regolamento di cui all'articolo 15, il documento di indirizzo di cui all'articolo 13 ed il programma operativo di cui all'articolo 14, qualora riguardino anche aree ricadenti nel territorio delle aree naturali protette di cui al comma 1, sono adottati in conformità alla disciplina di tutela dettata dal provvedimento istitutivo delle aree naturali protette interessate, dai piani e dai regolamenti delle stesse nonché da eventuali altri atti adottati in materia dagli enti gestori.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) itinerari culturali europei, gli itinerari di valore storico, religioso, culturale, paesaggistico riconosciuti dal Consiglio d'Europa quale, in particolare, la via Francigena;
- b) percorsi storici, religiosi, culturali e paesaggistici, i percorsi riconosciuti particolarmente meritevoli di tutela per ragioni storiche, religiose, culturali e ambientali con legge statale o regionale, i quali devono essere considerati in modo integrato con le vie e i sentieri che li collegano alle aree altamente simboliche che sorgono lungo il loro tracciato, come santuari o altri siti di pregio artistico-ambientale. Sono inoltre considerati di particolare interesse storico quei sentieri e mulattiere, presenti sul territorio regionale da almeno cento anni, che hanno svolto in passato la funzione di via di comunicazione pedonale tra centri abitati e tra questi e le zone di pascolo e coltivazione nonché i pellegrinaggi che sono entrati a far parte della centenaria tradizione religiosa popolare e nel cui itinerario è compresa una basilica;
- c) vie consolari di primo livello, le strade consolari romane che collegano Roma con il resto del territorio quali, in particolare, la via Appia, la via Ardeatina, la via Ostiense, la via Portuense, la via Aurelia, la via Cassia, la via Flaminia, la via Salaria, la via Tiburtina, la via Nomentana, la via Prenestina, la via Casilina, la via Clodia; (2)
- d) vie consolari di secondo livello, le strade che si immettono nelle vie consolari di primo livello;
- e) patrimonio escursionistico, l'insieme dei percorsi escursionistici della Regione comprendente strade carrarecce, mulattiere, tratturi, piste ciclabili e sentieri riportati sulle carte dell'Istituto geografico militare e sulla cartografia regionale o comunale e comunque esistenti, piste, strade vicinali, interpoderali e comunali che, inserite nel Catasto di cui all'articolo 10, consentono l'attività di escursionismo;
- f) cammino, l'attività a carattere turistico, ricreativo, religioso, sportivo, escursionistico ed esplorativo che si svolge attraversando i centri urbani, le zone extraurbane, i tracciati irregolari, la rete viabile e le ciclovie senza l'ausilio di mezzi a motore.

Art. 3

(Fruizione della RCL)

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), dai piani, dai regolamenti delle aree naturali protette e dalla relativa disciplina di tutela nonché da eventuali altri atti vigenti all'interno delle medesime aree ai sensi della l. 394/1991, la fruizione della RCL è consentita a piedi, in bicicletta, a cavallo e con mezzi non motorizzati ad eccezione dei casi in cui l'utilizzo dei mezzi motorizzati sia necessario per attività di soccorso, di protezione civile, di manutenzione nonché per attività agro-silvo-pastorali. (3)
2. Limitatamente ai percorsi che non ricadono nei territori delle aree naturali protette, in relazione ai quali restano ferme le competenze attribuite ai relativi enti di gestione dalla legislazione statale e regionale vigente in materia e, in particolare, dalla l. 394/1991, per determinate caratteristiche fisiche dei tracciati e degli ambienti attraversati o per la presenza di previgenti limitazioni, l'ente titolare della strada su cui insiste il percorso, in accordo con il comune competente per territorio o, in caso di gestione associata delle funzioni, con l'unione dei comuni, sentito il Coordinamento di cui all'articolo 7, può definire, motivandole, modalità più restrittive di utilizzo dei percorsi, che devono essere evidenziate nel Catasto di cui all'articolo 10 e per le quali deve essere prevista opportuna segnaletica. (4)

Art. 4

(Modifica all'articolo 12 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, relativo all'Agenzia regionale del turismo, e successive modifiche)

1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 13/2007 è aggiunta la seguente: "e bis) promuove, coordina e gestisce in maniera integrata gli interventi sulla rete dei cammini della Regione Lazio (RCL)."
- 1 bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 13/2007 è inserito il seguente: "2 bis. Le funzioni di cui al comma 2, lettera e bis), sono svolte nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa statale e regionale vigente agli enti di gestione delle aree naturali

protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)". (5)

Art. 5

(Ente gestore)

1. L'Agenzia regionale del turismo può affidare, nel rispetto della disciplina europea e statale vigente in materia, la gestione, la manutenzione, la valorizzazione e la promozione degli itinerari e dei percorsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ad un ente gestore.
2. L'ente di cui al comma 1 può:
 - a) disporre della titolarità dei diritti sul cammino;
 - b) stipulare accordi con enti locali e soggetti pubblici e privati;
 - c) accedere ai finanziamenti pubblici, europei e regionali;
 - d) promuovere l'utilizzo di un unico logo da parte di tutte le strutture di accoglienza e di tutti i servizi presenti sugli itinerari e sui percorsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
 - e) disciplinare le modalità e le forme dell'attività di merchandising;
 - f) provvedere alla manutenzione dei tracciati.

Art. 6

(Strutture ricettive. Modifica all'articolo 23 della l.r. 13/2007 relativo all'individuazione delle strutture ricettive, e successive modifiche. Adeguamento del regolamento regionale concernente le strutture ricettive extralberghiere) (5.1)

1. Al comma 6 dell'**articolo 23 della l.r. 13/2007** sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Tra le strutture ricettive extralberghiere individuate dai regolamenti regionali di cui all'articolo 56 sono in ogni caso previste le case del camminatore, ubicate sui tracciati della RCL o in un raggio non superiore a 500 metri, che forniscono alloggi e servizi, compreso l'eventuale servizio di somministrazione di alimenti e bevande, ai camminatori."
2. Il regolamento regionale di cui all'**articolo 56 della l.r. 13/2007** che disciplina le strutture ricettive extralberghiere è adeguato a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. (5.2)

Art. 7

(Coordinamento della RCL)

1. E' istituito presso l'Agenzia regionale del turismo il Coordinamento della RCL, che fornisce supporto all'Agenzia per lo svolgimento delle funzioni di cui all'**articolo 12, comma 2, lettera e bis), della l.r. 13/2007**.
2. Il Coordinamento della RCL per la finalità di cui al comma 1:
 - a) coordina le strutture regionali competenti nelle materie cui attengono le iniziative finanziabili;
 - b) predispose le proposte da sottoporre alla Giunta regionale per la formazione del Catasto di cui all'articolo 10, del documento di indirizzo regionale di cui all'articolo 13 e del programma operativo di cui all'articolo 14 nonché per l'aggiornamento annuale del Catasto di cui all'articolo 10;
 - c) promuove la valorizzazione turistica della RCL, anche a livello internazionale, attraverso mostre, conferenze, convegni internazionali, pubblicazioni informative e divulgative;

- d) attiva forme di collaborazione e convenzioni tra soggetti pubblici e privati per incrementare lo sviluppo delle aree territoriali interessate anche mediante investimenti privati;
- e) promuove la conoscenza, la reperibilità e il riuso delle informazioni, della cartografia e dei dati aperti relativi alla RCL, al fine di consentire agli utenti di condividere, integrare e utilizzare liberamente i data set attraverso le piattaforme e le applicazioni regionali più idonee;
- f) promuove interventi:
- 1) di recupero e ricostruzione degli antichi tracciati dell'intera RCL, anche in forma ciclabile o carrabile e in interconnessione con le infrastrutture della mobilità già esistenti, al fine di consentire il pubblico utilizzo e favorirne e migliorarne la percorribilità a fini escursionistici;
 - 2) di manutenzione e perfezionamento della viabilità e della sicurezza sull'intera RCL, anche al fine di incrementare la possibilità di fruizione pubblica per tutti dei beni esistenti sul territorio interessato;
 - 3) di installazione e manutenzione di idonea ed adeguata cartellonistica e segnaletica, anche per non vedenti, sulla RCL e realizzazione di punti informativi e aree attrezzate di sosta ove possa essere garantita la disponibilità di defibrillatori nel rispetto della normativa statale vigente e di localizzatori satellitari utili ad accelerare gli interventi di soccorso, ove fosse necessario, nell'ottica della valorizzazione culturale, turistica e ambientale dei tracciati, delle vie, dei percorsi e dei luoghi ad essi adiacenti, con priorità per gli interventi di completamento, manutenzione e ristrutturazione di strutture già esistenti e funzionanti;
 - 4) di valorizzazione dei centri urbani, anche attraverso la creazione di parchi urbani dedicati e di siti interessati dal passaggio degli itinerari e dei percorsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
 - 5) di realizzazione di strumenti digitali, multimediali e/o audiovisivi che consentano una fruibilità integrata dei percorsi e del territorio circostante geo referenziato. Gli strumenti devono contenere informazioni sugli itinerari, sui punti d'interesse siti sui tracciati o nelle immediate vicinanze, sul sistema integrato dell'ospitalità nonché sulle produzioni tipiche, enogastronomiche e artigianali;
- g) favorisce la formazione dei narratori di comunità per il carattere significativo della tradizione orale nella valorizzazione culturale e storica dei siti che sono a ridosso dei percorsi indicati nella presente legge.

Art. 8

(Composizione del Coordinamento della RCL)

1. Il Coordinamento della RCL è composto da:
 - a) l'Assessore regionale competente in materia di turismo, o suo delegato, che lo presiede;
 - b) il direttore dell'Agenzia regionale del turismo;
 - c) i direttori regionali competenti in materia di cultura, ambiente, attività produttive e infrastrutture o loro delegati;
 - d) tre rappresentanti delle aree naturali protette regionali, scelti garantendo il principio della turnazione;
 - e) un rappresentante del Club Alpino Italiano (CAI), raggruppamento regionale del Lazio;
 - f) quattro rappresentanti designati dal Forum di cui all'articolo 9.
2. Alle riunioni del Coordinamento della RCL può essere invitato a partecipare un rappresentante della Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio
3. La composizione del Coordinamento della RCL può essere integrata o modificata con deliberazione della Giunta regionale che individua anche le modalità di designazione, revoca e sostituzione dei membri, sentita la commissione consiliare competente.

4. I componenti del Coordinamento della RCL svolgono tale ruolo a titolo gratuito e sono nominati con decreto del Presidente della Regione(5a); restano in carica per la durata della legislatura e possono essere riconfermati.

5. Al Coordinamento della RCL è garantito il necessario supporto tecnico, amministrativo e funzionale dalle strutture regionali individuate nel rispetto della normativa vigente e comunque senza oneri aggiuntivi per il bilancio della Regione.

Art. 9

(Forum per la RCL)

1. E' istituito, presso l'Agenzia regionale del turismo, il Forum per la RCL, di seguito denominato Forum, quale organo consultivo, di dialogo e di confronto fra le istituzioni e gli operatori.

2. Al Forum possono iscriversi, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 15:

a) i sindaci dei comuni interessati dal percorso della RCL;

b) gli enti pubblici e privati, le associazioni, le fondazioni e tutti gli altri soggetti pubblici e privati che hanno negli scopi sociali la valorizzazione e la promozione dei beni e delle attività previsti dalla presente legge.

3. Al Forum è assegnato il compito di verificare lo stato della RCL, elaborare proposte di interventi e proporre l'inserimento di nuovi tracciati.

4. Al fine di realizzare quanto previsto al comma 3 il Forum invia, con cadenza semestrale, al Coordinamento di cui all'articolo 7 un documento contenente una relazione dettagliata sullo stato e sulla consistenza della RCL nonché proposte puntuali di intervento da porre in essere per migliorarne la fruizione e la sicurezza.

5. Il Forum elegge al suo interno quattro rappresentanti, di cui almeno un sindaco, per le finalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f).

6. I componenti del Forum non hanno diritto ad alcun compenso né ad alcuna forma di rimborso per l'attività svolta.

7. Le modalità di funzionamento del Forum sono stabilite dallo stesso con proprio regolamento interno, approvato a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 10

(Catasto della RCL)

1. Il Catasto della RCL, di seguito denominato Catasto, tenuto presso l'Agenzia regionale del turismo, individua, classifica e descrive il sistema dei percorsi che costituiscono la RCL ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il Catasto elaborato dal Coordinamento della RCL anche sulla base delle indicazioni formulate dal Forum.

3. Il Forum è tenuto a fornire la documentazione relativa alla proprietà delle vie di cui propone l'iscrizione nel Catasto.

4. La Giunta regionale stabilisce con il regolamento di cui all'articolo 15 modalità e tempi per la presentazione delle proposte nonché la documentazione da produrre.

5. La Giunta regionale provvede all'aggiornamento annuale del Catasto anche sulla base delle indicazioni del Forum.

6. Le informazioni e i dati contenuti nel Catasto, ivi compresi i divieti e le limitazioni permanenti o temporanei insistenti sui percorsi della RCL, sono resi disponibili, accessibili e

riutilizzabili ai sensi della **legge regionale 18 giugno 2012, n. 7** (Disposizioni in materia di dati aperti e riutilizzo di informazioni e dati pubblici e iniziative connesse).

Art. 11

(Dichiarazione di pubblico interesse)

1. Tutti i percorsi inclusi nella RCL sono considerati, ai sensi della presente legge, di interesse pubblico in relazione alle funzioni e ai valori naturalistici, paesistici, archeologici, culturali, sociali, ambientali, didattici, storici e di tutela del territorio.
2. Preventivamente all'inserimento nella RCL di tratti di proprietà privata, compresi i beni sequestrati alla criminalità organizzata, la Regione promuove il ricorso alla stipula di accordi d'uso ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, tra gli enti competenti ed i proprietari o titolari di altri diritti reali, che definiscano le modalità di transito e le limitazioni connesse alle condizioni del percorso nei tratti di proprietà privata, nel rispetto della normativa statale vigente. Ove i suddetti tratti di proprietà privata ricadano nell'ambito di aree naturali protette istituite ai sensi della l. 394/1991, i predetti accordi sono stipulati con i relativi enti di gestione. Nel caso in cui i proprietari e i soggetti titolari di altri diritti reali, in relazione al percorso, intendano assumere iniziative imprenditoriali attinenti ad attività e servizi volti a migliorare i percorsi o tratti di essi, gli accordi di cui sopra possono prevedere anche forme di supporto tecnico e di snellimento delle procedure di avvio. (6)
3. Ai proprietari e ai titolari di altri diritti reali di cui al comma 2 viene data comunicazione del proponimento di inserire nella RCL tratti di viabilità di uso privato mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altri strumenti di analogo valore probante, prevedendo, nel caso di mancato accordo preventivo, un termine di trenta giorni dal ricevimento per formulare eventuali osservazioni, a cui il Coordinamento della RCL risponde nei successivi trenta giorni o comunque prima dell'inserimento del percorso nella RCL.
4. Gli accordi d'uso di cui al comma 2 possono prevedere norme comportamentali e divieti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la generalità della RCL.
5. L'accesso e il transito nei tratti di viabilità privata di cui al comma 2 sono, altresì, consentiti al personale incaricato per lo svolgimento di interventi di manutenzione o di assistenza alle attività che si svolgono lungo la RCL.

Art. 12

(Finanziamenti regionali per la promozione della RCL)

1. Possono beneficiare dei finanziamenti regionali:
 - a) gli enti locali, preferibilmente in forma associata, gli enti gestori delle aree naturali protette regionali, le università e gli enti pubblici di ricerca nonché gli altri enti pubblici;
 - b) le associazioni e le fondazioni e le altre istituzioni private che perseguono, senza scopo di lucro, finalità connesse alla valorizzazione e alla promozione dei beni e delle attività previste dalla presente legge;
 - c) i soggetti privati i cui beni, ritenuti di interesse ai fini della presente legge, ricadono nelle aree territoriali interessate.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge gli enti locali possono predisporre progetti in partenariato o in collaborazione anche con soggetti privati.
3. Gli interventi di cui alla presente legge sono finanziati attraverso appositi bandi che stabiliscono modalità e criteri per l'erogazione dei contributi secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 15.
4. Una quota delle risorse assegnate è messa a bando per l'attuazione di progetti europei di riqualificazione urbanistica, architettonica e identitaria aventi ad oggetto le vie consolari.

Art. 13

(Documento di indirizzo regionale per la promozione e la valorizzazione della RCL)

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva, con cadenza triennale, contestualmente al piano turistico regionale di cui all'**articolo 17 della l.r. 13/2007** e successive modifiche, il documento di indirizzo regionale per la promozione e la valorizzazione della RCL, di seguito denominato documento di indirizzo, elaborato dal Coordinamento della RCL.
2. In particolare il documento di indirizzo:
 - a) indica le linee generali programmatiche per la manutenzione, gestione, valorizzazione e promozione degli itinerari culturali europei, dei percorsi storici, religiosi, culturali e paesaggistici, delle vie consolari e del patrimonio escursionistico della Regione;
 - b) individua le risorse finanziarie e strumentali per l'attuazione degli interventi;
 - c) indica le strategie e le priorità di intervento per l'arco temporale di riferimento nonché le modalità di verifica del loro perseguimento;
 - d) individua le eventuali forme di raccordo per la realizzazione di progetti interregionali;
 - e) contiene azioni mirate a:
 - 1) favorire la fruizione sostenibile delle aree di interesse naturalistico nonché la fruizione turistico-ricreativa della RCL, in coerenza con gli obiettivi di conservazione dell'ambiente naturale;
 - 2) compensare gli squilibri tra aree critiche e aree di eccellenza del territorio regionale;
 - 3) coinvolgere sia le comunità locali che i privati in un'offerta integrata di servizi di accoglienza, di informazione, di animazione, di promozione, di valorizzazione, di gestione e di manutenzione che li renda soggetti attivi e principali beneficiari dello sviluppo turistico connesso alla rete viaria;
 - 4) favorire l'integrazione con la rete del trasporto pubblico locale nonché l'intermodalità del trasporto ecologico, tenendo in particolare considerazione i punti d'accesso per chi utilizza la bicicletta e i mezzi pubblici;
 - 5) promuovere la corretta fruizione, manutenzione e conservazione della RCL, favorendo il coordinato coinvolgimento di tutti i soggetti interessati nonché la fruibilità per tutti;
 - 6) sostenere azioni di promozione e marketing territoriale della RCL;
 - 7) promuovere la formazione e l'aggiornamento delle figure professionali coinvolte nella RCL al fine di creare un'offerta turistica qualificata e competitiva sul mercato nazionale e internazionale;
 - 8) prevedere la formazione dei narratori di comunità per il carattere significativo della tradizione orale nella valorizzazione culturale e storica dei siti che sono a ridosso dei percorsi indicati nella presente legge;
 - f) individua per gli itinerari culturali europei gli interventi prioritari, tra i quali, in particolare:
 - 1) la manutenzione dei percorsi ed il perfezionamento della sicurezza degli antichi tracciati ai fini del pubblico utilizzo, anche attraverso l'installazione di cartellonistica e segnaletica secondo gli standard europei lungo l'itinerario;
 - 2) la manutenzione, il recupero e la ricostruzione, anche in forma ciclabile o carrabile, di tratte di percorso degli antichi tracciati, anche in interconnessione con le infrastrutture per la mobilità già esistenti, per favorirne e migliorarne la percorribilità a fini escursionistici;
 - 3) il miglioramento ed il potenziamento dell'offerta turistica attraverso l'ampliamento e lo sviluppo della ricettività, anche mediante il recupero e la ristrutturazione di immobili presenti lungo i tracciati e nei dintorni;

4) l'attivazione di forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati per incrementare lo sviluppo delle aree territoriali interessate anche mediante investimenti privati.

3. Il documento di indirizzo ha durata triennale e continua ad applicarsi fino all'approvazione del successivo; può essere aggiornato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, su iniziativa del Coordinamento della RCL anche prima della sua scadenza, ove si renda necessario.

Art. 14

(Programma operativo annuale degli interventi)

1. Ai fini dell'attuazione del documento di indirizzo, annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, su iniziativa del Coordinamento della RCL, acquisito il parere della commissione consiliare competente, si procede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio, all'approvazione del programma operativo annuale degli interventi, di seguito denominato programma operativo, in coerenza con le linee generali, le strategie, gli obiettivi e le priorità d'intervento indicati nel documento di indirizzo.

2. Il programma operativo definisce, in particolare, per l'anno di riferimento e tenuto conto delle priorità di intervento relative agli itinerari, ai percorsi e alle vie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c):

- a) gli specifici obiettivi operativi d'intervento;
- b) il riparto delle risorse di cui all'articolo 12, con premialità per le ipotesi di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- c) l'ammontare delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi individuati come specifici obiettivi operativi ai sensi della lettera a);
- d) gli indirizzi relativi ai criteri e alle modalità di attuazione degli interventi;
- e) le modalità per il monitoraggio ed il controllo sull'utilizzazione dei finanziamenti nonché sullo stato di attuazione degli interventi.

Art. 15

(Regolamento di attuazione)

1. Ferme restando le competenze regolamentari attribuite agli enti di gestione delle aree naturali protette dalla legislazione statale e regionale vigente in materia, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con apposito regolamento attuativo, sentita la commissione consiliare competente: (7)

- a) le caratteristiche tecniche a cui uniformare la segnaletica della RCL;
- b) i termini e le modalità entro i quali deve provvedersi all'installazione e all'adeguamento della segnaletica della RCL;
- c) i criteri e le modalità per la progettazione e la realizzazione di itinerari escursionistici e archeologici;
- d) le caratteristiche di sicurezza necessarie per consentire le diverse tipologie di fruizione;
- e) le modalità e i termini per la presentazione delle proposte nonché la documentazione da produrre per la redazione del Catasto;
- f) le modalità relative alla tenuta, aggiornamento e pubblicità del Catasto;
- g) (7a)
- h) le modalità per l'iscrizione al Forum;
- i) le modalità ed i criteri per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 12.

1 bis. L'applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 1 alla sentieristica delle aree naturali protette è subordinata al recepimento delle stesse da parte degli enti di gestione delle medesime aree. (8)

Art. 16

(Riconoscimento nuovi cammini)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) vengono riconosciuti particolarmente meritevoli di tutela per ragioni storiche, religiose, culturali e ambientali e, quindi, inseriti nella RCL dalla presente legge, i seguenti percorsi:

a) Cammino di San Benedetto, identificato con l'insieme dei percorsi, delle strade e degli itinerari che, per il territorio regionale, ha ingresso nel Comune di Leonessa e, transitando nel Comune di Subiaco, giunge fino al Comune di Cassino;

b) Cammino di San Francesco, identificato con l'insieme dei percorsi, delle strade e degli itinerari che, per il territorio regionale, va dalla Valle Santa di Rieti, ivi compresi i Comuni di Cottanello e Configni, e, transitando negli insediamenti francescani della Sabina romana, giunge fino ai luoghi francescani del Comune di Roma, in particolare San Francesco a Ripa;

c) Cammino della Luce - Via Amerina, identificato con l'insieme dei percorsi, delle strade e degli itinerari che, per il territorio regionale, va, così come individuato dall'**articolo 2, comma 1 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 40** (Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio) e dalla deliberazione della Giunta regionale 1° marzo 2002, n. 226, dal territorio del Comune di Orte fino al Comune di Campagnano di Roma nel punto di collegamento con la via Francigena all'interno del Parco di Veio;

d) Cammino dei Parchi, identificato con l'insieme dei percorsi, delle strade e degli itinerari che unisce le aree colpite da sismi recenti e meno recenti alla città di Roma, con un percorso che attraversa i parchi e le riserve naturali regionali ricadenti nel territorio del Comune di Roma e gestiti dall'ente regionale Roma Natura, il Parco regionale dell'Appia Antica, il Parco regionale dei Castelli Romani, il Parco naturale regionale dei Monti Simbruini, il Parco naturale regionale dei Monti Lucretili, la Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia, la Riserva naturale delle Montagne della Duchessa, il Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga e molte aree della Rete Natura 2000, con l'obiettivo di favorire il turismo solidale e sostenibile.

2. Il tracciato dei cammini di cui al comma 1 è adottato con deliberazione della Giunta regionale su proposta del Forum entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17

(Disposizione transitoria)

1. In sede di prima applicazione il documento di indirizzo è approvato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali" di due appositi fondi, rispettivamente di parte corrente e in conto capitale:

a) “Fondo per la promozione della RCL – Interventi di parte corrente” alla cui autorizzazione di spesa, pari a 50.000,00 euro per ciascuna annualità 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto a legislazione vigente nell’ambito del bilancio regionale 2017-2019, nel programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”;

b) “Fondo per la promozione della RCL – Interventi in conto capitale”, alla cui autorizzazione di spesa, pari a 300.000,00 euro per ciascuna annualità 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale in conto capitale iscritto a legislazione vigente nell’ambito del bilancio regionale 2017-2019, nel programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge possono concorrere, altresì, le risorse iscritte nell’ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste e le eventuali risorse allo scopo conferite alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e privati.

Art. 19

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note:

(1) Articolo inserito dall'articolo 17, comma 95, lettera a) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9

(2) Lettera modificata dall'articolo 17, comma 23 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9

(3) Comma modificato dall'articolo 17, comma 95, lettera b), numero 1) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9

(4) Comma modificato dall'articolo 17, comma 95, lettera b), numero 2) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9

(5) Comma aggiunto dall'articolo 17, comma 95, lettera c) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9

(5.1) Rubrica modificata dall'articolo 22, comma 6, lettera a), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(5.2) Comma abrogato dall'articolo 22, comma 6, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(5a) Vedi al riguardo il decreto del Presidente della Regione del 10 ottobre 2018, n. T00237 (Costituzione e nomina del "Coordinamento della Rete Cammini del Lazio", previsto dall'art. 7 della legge regionale 10 marzo 2017, n. 2) pubblicato sul BUR del 18 ottobre 2018

(6) Comma modificato dall'articolo 17, comma 95, lettera d), numeri 1) e 2) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9

(7) Alinea modificata dall'articolo 17, comma 95, lettera e), numero 1) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9

(7a) Lettera abrogata dall'articolo 22, comma 6, lettera c), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(8) Comma aggiunto dall'articolo 17, comma 95, lettera e), numero 2) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

Regolamento regionale recante: “Regolamento di attuazione della Legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 (Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio. Modifiche alla Legge regionale 6 agosto 2007 n. 13 concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche)”.

CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell’articolo 15 della Legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 “*Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio*” definisce:
 - a) le caratteristiche tecniche a cui uniformare la segnaletica della Rete dei cammini della Regione Lazio (RCL);
 - b) i termini e le modalità entro i quali deve provvedersi all’installazione e all’adeguamento della segnaletica della RCL;
 - c) i criteri e le modalità per la progettazione e la realizzazione di itinerari escursionistici e archeologici;
 - d) le caratteristiche di sicurezza necessarie per consentire le diverse tipologie di fruizione;
 - e) le modalità e i termini per la presentazione delle proposte nonché la documentazione da produrre per la redazione del Catasto;
 - f) le modalità relative alla tenuta, aggiornamento e pubblicità del Catasto;
 - g) le modalità per l’iscrizione al Forum;
 - i) le modalità ed i criteri per l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 12.

Art. 2

I cammini ricadenti nelle aree naturali protette

1. In attuazione dell’articolo 1-bis, comma 2, della Legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 il presente regolamento, il documento di indirizzo di cui all’articolo 13 ed il programma operativo di cui all’articolo 14 della citata Legge regionale 2/2017, qualora riguardino anche aree ricadenti nel territorio delle aree naturali protette, sono adottati in conformità alla disciplina di tutela dettata dal provvedimento istitutivo delle aree naturali protette interessate, dai piani e dai regolamenti delle stesse nonché da eventuali altri atti adottati in materia dagli enti gestori.
2. L’applicazione delle disposizioni del regolamento alla sentieristica delle aree naturali protette è subordinata, ai sensi dell’articolo 15, comma 1-bis, della Legge regionale 2/2017 al recepimento delle stesse da parte degli enti di gestione delle medesime aree.

CAPO II

LA SEGNALETICA

Art. 3

Le caratteristiche tecniche della segnaletica della Rete dei cammini

1. La fruizione in sicurezza dei cammini è assicurata, unitamente ai fattori tecnici, organizzativi e infrastrutturali di cui all'articoli 4 e seguenti del presente regolamento, anche attraverso l'allestimento e la disposizione di opportuna segnaletica direzionale ed informativa unificata, costituita, tra l'altro, da pannelli turistici descrittivi, segnali turistici verticali e orizzontali e pittogrammi, apposti secondo le specifiche tecniche definite negli Allegati A, A.1, A.2 e A.3 che possono essere integrati e periodicamente aggiornati dall'Agenzia regionale del turismo.
2. La segnaletica, nel rispetto delle specifiche tecniche definite nei suddetti Allegati A, A.1, A.2 e A.3 è apposta, lungo il percorso, su pannelli, cartelli, cippi, manufatti in pietra o pali, nei formati e nei materiali previsti o elementi naturali quali pietre, rocce, alberi, senza arrecar danno alla vegetazione, in materiale adeguato al paesaggio e coerente con i luoghi, secondo le prescrizioni di legge in materia forestale, ambientale e paesaggistica.
3. La segnaletica deve riportare la numerazione del sentiero coerentemente con la classificazione allo stesso attribuita nel Catasto di cui all'articolo 10.
4. La segnaletica rispetta le normative vigenti ed in particolare le disposizioni del Codice della Strada di cui al Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e si uniforma agli standard di cui al presente articolo in un'ottica di immagine coordinata e di contenimento dell'impatto visivo.
5. I pannelli turistici descrittivi e i segnali turistici verticali e orizzontali devono essere posizionati in maniera tale da creare il minor impatto alla flora ed alla fauna.
6. La segnaletica è predisposta in lingua italiana, inglese ed almeno in una lingua comunitaria.

Art. 4

Termini e le modalità entro i quali deve provvedersi all'installazione e all'adeguamento della segnaletica della RCL

1. L'installazione e l'adeguamento della segnaletica ai sensi del presente regolamento deve completarsi entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il progetto esecutivo, da presentare all'Agenzia regionale del Turismo, ai fini dell'adeguamento di cui al comma 1 contiene, in particolare:
 - a) l'analisi sullo stato della segnaletica eventualmente esistente;
 - b) gli interventi da realizzare per l'adeguamento della segnaletica esistente;
 - c) gli interventi per l'installazione della segnaletica nei tratti di viabilità non segnalati;
 - d) l'individuazione dei soggetti responsabili della realizzazione della segnaletica tenuto conto delle differenti tipologie di viabilità;
 - e) le modalità e le tempistiche per la realizzazione.

CAPO III

LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI ITINERARI ESCURSIONISTICI ED ARCHEOLOGICI

Art. 5

La progettazione

1. La progettazione degli itinerari escursionistici ed archeologici è finalizzata a consentire al visitatore la conoscenza dei valori ambientali, naturalistici, paesaggistici, storici e culturali presenti sul territorio.
2. La costruzione degli itinerari escursionistici è preceduta dalla pianificazione della rete dei percorsi che costituiscono ciascun cammino, nell'ambito della quale vengono definiti il punto di partenza, il punto di arrivo e le tappe intermedie di ogni percorso, nonché il tracciato, tale che i vari sentieri, ove possibile, siano interconnessi.
3. Con la pianificazione della rete devono definirsi i servizi minimi e la frequenza con cui questi sono garantiti, lungo l'intero tracciato, agli utenti dei cammini di interesse regionale. Per servizi minimi sono da intendersi quelli che garantiscono la fruizione in sicurezza dei cammini, quali, tra l'altro, i punti prelievo dell'acqua potabile, gli spazi per la sosta temporanea eventualmente attrezzati con tettoie, le aree di copertura del servizio di telefonia mobile.
4. Nell'ambito della pianificazione di cui al comma precedente sono coordinate anche le attività con altri settori di utilizzazione del territorio (quali, tra l'altro, l'agricoltura, la selvicoltura, la cultura, lo sport, il tempo libero, il turismo, i trasporti) e con la protezione delle specie, della natura e del paesaggio.
5. La progettazione deve essere rivolta al miglioramento dell'accessibilità e della fruizione degli utenti attraverso la realizzazione di sistemi integrati finalizzati al superamento delle barriere fisiche e sensoriali-percettive.
6. La progettazione degli itinerari deve favorire e promuovere in particolare:
 - a) il rapporto con le comunità locali, evidenziando le variabili fisiche e antropiche del percorso anche con l'utilizzazione di specifica cartellonistica finalizzata all'interpretazione del paesaggio e del contesto culturale e sociale;
 - b) il turismo rivolto alla conoscenza della realtà territoriale in un sistema di relazioni ambientali;
 - c) lo sviluppo di tracciati ciclo-escursionistici, equi-turistici e di *trekking* che consentano di cogliere la varietà dei paesaggi e degli ambienti del territorio o di itinerari tematici capaci di valorizzare uno specifico circuito turistico;
 - d) la salvaguardia e la valorizzazione della rete antica dei sentieri definita dai percorsi storici, dai cammini dei pellegrini, dagli scambi commerciali e dalla tradizionale attività agro-pastorale.
7. Ogni progetto deve contenere un programma pluriennale di manutenzione in cui siano dettagliatamente riportati i lavori da eseguire per mantenere i tracciati sempre efficienti.

Art. 6
La realizzazione

1. La realizzazione degli itinerari escursionistici ed archeologici deve tenere conto dei possibili effetti sull'ambiente e necessita dell'individuazione di idonee misure di contenimento dell'impatto ambientale.
2. Gli elementi di corredo dei percorsi che possono produrre degli effetti ambientali devono essere individuati e valutati in fase di progettazione con la correlata determinazione delle misure di mitigazione. Per elementi di corredo si intendono tra l'altro:
 - a) la segnaletica di cui all'articolo 3;
 - b) le piattaforme di appoggio;
 - c) le aree belvedere;
 - d) i punti informativi;
 - e) le aree attrezzate in corrispondenza dei punti di partenza o arrivo;
 - f) le stazioni di sosta per l'osservazione di fenomeni o emergenze naturali, paesaggi e panorami;
 - g) i capanni e le strutture per l'osservazione della fauna;
 - h) la cartellonistica didattica e scientifica riportante le descrizioni delle principali emergenze naturalistiche, geologiche e storiche che si incontrano nel corso del cammino.

CAPO IV

**LE CARATTERISTICHE DI SICUREZZA NECESSARIE PER CONSENTIRE LE
DIVERSE TIPOLOGIE DI FRUIZIONE**

Art. 7
La sicurezza

1. I cammini devono garantire l'accessibilità degli utenti in sicurezza.
2. I responsabili della gestione della viabilità dei cammini favoriscono il superamento delle barriere fisiche per gli utenti con esigenze speciali.
3. Qualora i controlli o le segnalazioni evidenzino anomalie potenzialmente pericolose occorre intervenire immediatamente e ripristinare un livello di sicurezza adeguato alla categoria di percorso.
4. Ai fini della sicurezza devono essere attentamente valutati ed eventualmente esclusi i tratti di percorso con le seguenti caratteristiche:
 - a) fondo estremamente irregolare con sali-scendi molto ravvicinati;
 - b) pendii particolarmente ripidi o lungo la linea di massima pendenza, scarpate rocciose, ghiaioni e altri tratti pericolosi o con rischio di erosione;
 - c) zone umide, zone franose, zone sensibili e altri terreni instabili;
 - d) attraversamenti di colture in atto e pascoli.

Art. 8

Norme di comportamento ed informazione agli utenti

1. Il soggetto gestore deve riportare le norme di comportamento sui pannelli della rete dei percorsi e sui materiali promozionali e divulgativi (cartografie, mappe, guide e siti web).

Art. 9

La fruizione multipla

1. La fruizione multipla (a piedi, in bicicletta, anche a pedalata assistita ad alimentazione elettrica o *e-bike*, *mountain bike* o *mtb*, a cavallo o su dorso di altri animali da sella o da soma e con mezzi non motorizzati), ai sensi dell'articolo 2 della Legge regionale 2/2017 è di norma liberamente consentita su tutti i percorsi inclusi nella RCL, ad eccezione dei casi in cui, per determinate caratteristiche fisiche degli ambienti attraversati o per la presenza di previgenti limitazioni, i soggetti competenti, ai fini della gestione tecnica dei rispettivi settori di intervento, in accordo con i comuni interessati, definiscono le specifiche modalità di fruizione degli stessi.

Art. 10

La fruizione in bicicletta

1. La fruizione dei percorsi con bicicletta, anche a pedalata assistita (*e-bike*) o con *mountain bike* (*mtb*) è di norma consentita sui percorsi che presentano caratteristiche fisiche tali da permettere l'agevole passaggio contemporaneo di utenza multipla.
2. Laddove il percorso presenti tratti con caratteristiche fisiche (tra cui, in particolare, l'elevata pendenza, la larghezza limitata, la particolare tipologia di fondo) tali da impedire di fatto la fruizione multipla o da renderla difficoltosa anche ai fini della sicurezza degli utenti, il soggetto gestore provvede, nell'ambito della pianificazione delle modalità di frequentazione del percorso e in accordo con gli enti territorialmente competenti, a:
 - a) interdire la fruizione con biciclette, *e-bike* e *mountain bike*, qualora l'incidenza dei tratti non adatti a tali modalità di utilizzo sia significativa rispetto alla totalità del percorso. I soggetti competenti ai fini della gestione tecnica dei rispettivi settori di intervento o i comuni territorialmente interessati hanno l'obbligo di riportare su tali percorsi il simbolo di divieto per biciclette, *e-bike* e *mountain bike*;
 - b) consentire la fruizione con biciclette, *e-bike* e *mountain bike*, qualora l'incidenza dei tratti non adatti a tale modalità di utilizzo sia poco significativa rispetto alla totalità del percorso, imponendo il transito con il mezzo a mano nei tratti in cui l'interferenza con altri utenti sia difficoltosa. I soggetti competenti, ai fini della gestione tecnica dei rispettivi settori di intervento, o i comuni territorialmente interessati hanno l'obbligo di apporre, su tali percorsi, le specifiche avvertenze e segnalazioni di pericolo destinate alla sicurezza degli escursionisti, tra le quali l'obbligo di portare il mezzo a mano per determinati tratti;
 - c) destinare il percorso ad attività diverse dall'escursionismo sia a piedi che in biciclette, *e-bike* e *mountain bike*, in conformità alla legislazione vigente in materia.

3. Le limitazioni di cui al presente articolo possono riguardare, previa intese, anche i percorsi della RCL presenti all'interno di Aree naturali protette.

Art. 11

La fruizione a cavallo

1. La fruizione dei percorsi dei cammini a cavallo o su dorso di altri animali da sella e da soma è di norma consentita sui percorsi che presentano caratteristiche fisiche tali da permettere l'agevole passaggio contemporaneo di utenza multipla.
2. Laddove il percorso presenti tratti con caratteristiche fisiche tali da impedire la fruizione multipla o da renderla difficoltosa, ai fini della sicurezza degli utenti, il soggetto gestore può, nell'ambito della pianificazione delle modalità di frequentazione del percorso e in accordo con i comuni interessati:
 - a) interdire la fruizione a cavallo qualora l'incidenza dei tratti non adatti a tali modalità di utilizzo sia significativa rispetto alla totalità del percorso. I soggetti competenti, ai fini della gestione tecnica dei rispettivi settori di intervento, o i comuni territorialmente interessati hanno l'obbligo di riportare su tali percorsi il simbolo di divieto di transito a cavallo;
 - d) consentire la fruizione a cavallo qualora l'incidenza dei tratti non adatti a tale modalità di utilizzo sia poco significativa rispetto alla totalità del percorso, imponendo il transito a piedi accompagnando il cavallo nei punti in cui l'interferenza con altri utenti sia difficoltosa. I soggetti competenti, ai fini della gestione tecnica dei rispettivi settori di intervento, o i comuni territorialmente interessati hanno l'obbligo di apporre, su tali percorsi, le specifiche avvertenze e segnalazioni ai fini della sicurezza degli escursionisti, tra le quali l'obbligo di accompagnare a piedi il cavallo per determinati tratti.
3. Le limitazioni di cui al presente articolo, possono riguardare, previa intese, anche i percorsi della RCL presenti all'interno di Aree naturali protette.

CAPO V

IL CATASTO

Art. 12

Modalità relative alla tenuta, aggiornamento e pubblicità del Catasto

1. Il Catasto della RCL è tenuto presso l'Agenzia regionale del turismo ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. La Giunta regionale provvede al relativo aggiornamento entro il 31 ottobre di ogni anno.
2. Il Catasto della RCL è costituito da una banca dati collegata ad un sistema informativo geografico regionale e contiene i principali elementi identificativi, territoriali e descrittivi di ciascun percorso, che è individuato con un codice univoco.
3. Il Catasto comprende le seguenti informazioni per ciascun cammino inserito nella RCL:
 - a) il tracciato del percorso con indicazione di comuni e province attraversati;

- b) la località di inizio, il termine del percorso e i centri abitati ivi presenti;
 - c) i principali beni culturali (storici, architettonici, archeologici), naturalistici, ambientali e paesaggistici lungo il percorso o in prossimità dello stesso;
 - d) i servizi di supporto (le aree attrezzate per la sosta, i punti informativi e i centri di accoglienza, informazione e assistenza), le strutture turistico ricettive (alberghiere, extralberghiere, all'aria aperta e albergo diffuso) e i punti di ristoro lungo il cammino o nelle vicinanze;
 - e) le sorgenti, le fontane di acqua potabile e i fontanili lungo il percorso;
 - f) la tipologia prevalente di ambiente e paesaggio su cui si sviluppa il percorso;
 - g) le principali caratteristiche morfologiche del paesaggio (fondovalle, crinale, mezza costa, pendice o pianura) e del fondo (sterrato, roccia, naturale e artificiale);
 - h) le condizioni di percorribilità e lo stato della segnaletica, da aggiornare ogni volta che si procede alla manutenzione della viabilità;
 - i) l'interesse prevalente del percorso (storico, culturale, spirituale, naturalistico, ambientale, turistico);
 - j) l'eventuale attraversamento di terreni su fondo privato;
 - k) la presenza di strade statali, regionali, provinciali, comunali e vicinali;
 - l) il soggetto preposto alla manutenzione della viabilità.
4. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere a), b), c) e d) della Legge regionale 2/2017 sono inseriti nella RCL, in quanto riconosciuti particolarmente meritevoli di tutela per ragioni storiche, religiose, culturali e ambientali, il *Cammino di San Benedetto*, il *Cammino di San Francesco*, il *Cammino della Luce - Via Amerina* e il *Cammino dei Parchi*.
5. Il Catasto è pubblicato sul sito della Regione Lazio ed è liberamente accessibile.

Art. 13

Modalità e termini per la presentazione delle proposte

1. Il riconoscimento dei cammini di interesse regionale avviene a seguito di istanza presentata dai seguenti soggetti:
 - a) gli Enti locali e gli Enti gestori di Aree naturali protette e della Rete europea Natura 2000, territorialmente attraversati dal percorso di cui si propone l'inserimento nel Catasto della RCL, anche in forma aggregata con l'individuazione di un Ente capofila o di concerto con altri soggetti pubblici e privati che hanno nei propri scopi sociali la valorizzazione e la promozione dei beni e delle attività previsti dalla Legge regionale 10 marzo 2017, n. 2;
 - b) il Forum ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della Legge regionale 2/2017 sentiti i Comuni attraversati dal percorso stesso.
2. La proposta di inclusione nel Catasto dei cammini è indirizzata all'Agenzia regionale del turismo, allegando la seguente documentazione:
 - a) la scheda di sintesi del percorso contenente i seguenti dati e informazioni:
 - 1) la denominazione attuale o proposta per il percorso;
 - 2) la località di inizio e di termine del percorso ed elenco dei Comuni attraversati con rispettive Province di appartenenza;

- 3) la lunghezza complessiva del percorso in km, tempi di percorrenza in entrambi i sensi di marcia, numero totale di tappe (pari o superiori a 3) che lo compongono; la lunghezza minima, media e massima (comunque non superiore a 30 km) delle tappe stesse, con specificazione dell'eventuale stagionalità di alcune di esse;
 - 4) il sito Internet di riferimento, ove esistente;
 - 5) il soggetto gestore del percorso (quali, tra l'altro il Comune, le aggregazioni di Comuni, le associazioni), ove costituito;
- b) la rappresentazione cartografica su Carta Tecnica Regionale e geo-referenziazione puntuale dell'intero tracciato, di cui si propone l'iscrizione nel Catasto della RCL, acquisita lungo il percorso individuato;
- c) la relazione descrittiva sul percorso, supportata da idonea documentazione fotografica, con indicazione dei seguenti elementi:
- 1) i principali temi d'interesse (quali, tra gli altri, quelli storici, culturali, religiosi e spirituali, naturalistici e ambientali, sociali e turistici), i principali beni architettonici, archeologici e naturalistici presenti e le località che si trovano lungo il percorso;
 - 2) la presenza di sorgenti o di fontane di acqua potabile lungo il percorso e di punti di ristoro nelle immediate vicinanze dello stesso, nonché di aree attrezzate per la sosta, strutture ricettive, centri di accoglienza ed eventuali altri servizi di supporto per escursionisti e turisti entro una fascia di 5 km per lato rispetto al tracciato del cammino;
 - 3) le caratteristiche fisiche e morfologiche del percorso in relazione allo stato del fondo (sterrato, su roccia, naturale o artificiale) e alla localizzazione (su fondovalle, crinale, mezza costa, pianura);
 - 4) le forme di percorribilità e fruibilità del percorso (a piedi, a cavallo, in bicicletta) con indicazione della percentuale di strade asfaltate che non deve essere superiore al 40%;
 - 5) lo stato di conservazione e le condizioni di sicurezza del percorso, con riferimento alla segnaletica orizzontale e verticale esistente e alle modalità di controllo e monitoraggio del tracciato da parte degli Enti e dei soggetti pubblici e privati coinvolti;
 - 6) le eventuali criticità esistenti e i progetti in corso di attuazione;
 - 7) la rilevanza attuale o potenziale del percorso (locale, regionale, interregionale, europea);
 - 8) i collegamenti con altri percorsi quali, tra gli altri, itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d'Europa, i cammini interregionali individuati dai Ministeri competenti in materia di cultura e di turismo, in accordo con le Regioni interessate, i cammini di interesse regionale o locale riconosciuti dalla Regione e gli itinerari già iscritti nel Catasto della RCL;
 - 9) la documentazione informativa sullo stato delle proprietà pubbliche o private attraversate dal percorso, di cui si propone l'iscrizione nel Catasto della RCL, e gli accordi con i proprietari dei terreni, ai sensi dell'articolo 14 del presente Regolamento.
3. L'Agenzia regionale del turismo, effettuate le preliminari istruttorie formali sulle proposte di inclusione nella RCL, trasmette, entro 60 giorni dal ricevimento, le proposte risultate ammissibili alla valutazione del Coordinamento della RCL, di cui all'articolo 7 della Legge regionale 2/2017.
4. Il Coordinamento della RCL ammette all'iscrizione al Catasto le proposte che presentino i requisiti di seguito indicati:

- a) storico-culturale: da intendersi quale valore del percorso come testimonianza di civiltà, storia e cultura ed in particolare l'utilizzo dello stesso nel passato per fini strategici, militari, commerciali, colturali, l'impiego di antiche tecniche e materiali o la connotazione storica del territorio di appartenenza in relazione all'uso del suolo, all'agricoltura, all'allevamento o alla gestione silvo-forestale;
 - b) religioso e spirituale: per la presenza di antichi tracciati di vie sacre o di pellegrinaggio, in contesti caratterizzati da luoghi di culto e strutture architettoniche di tipo tradizionale;
 - c) paesaggistico-ambientale: per la significativa presenza di emergenze naturalistiche, flora e fauna o l'attraversamento di luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio e della natura;
 - d) funzionalità alla realizzazione e allo sviluppo del sistema della RCL: per il collegamento con cammini o percorsi già esistenti o la connessione a itinerari di rilievo interregionale, nazionale o europeo di lunga percorrenza.
5. Il Coordinamento della RCL, procede, previa eventuale richiesta e acquisizione di integrazioni documentarie, alla elaborazione e predisposizione della proposta per l'aggiornamento annuale del Catasto della RCL che invia all'Agenzia regionale del turismo per la successiva approvazione della Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 14

L'inclusione nella rete regionale di tratti di viabilità privata

1. Nei casi in cui l'area oggetto di intervento di recupero sia del tutto o in parte di proprietà privata, l'amministrazione proponente, prima di presentare la proposta di inserimento nella rete regionale, deve addivenire alla stipula di appositi accordi ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) con i proprietari o titolari di altri diritti reali, al fine di definire le modalità di transito e le limitazioni connesse alle condizioni del percorso nei tratti di proprietà privata, nel rispetto della normativa statale vigente.
2. Ove i suddetti tratti di proprietà privata ricadano nell'ambito di aree naturali protette gli accordi sono stipulati anche con i relativi enti di gestione.
3. Gli accordi d'uso di cui al comma 2 possono prevedere norme comportamentali e divieti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la generalità della RCL.
4. L'accesso e il transito nei tratti di viabilità privata di cui al comma 1 sono, altresì, consentiti al personale incaricato per lo svolgimento di interventi di manutenzione o di assistenza alle attività che si svolgono lungo la RCL.

CAPO VI

IL FORUM

Art. 15

Modalità per l'iscrizione al Forum

1. Possono iscriversi al Forum quale organo consultivo, istituito ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2 della Legge regionale 2/2017 presso l'Agenzia regionale del Turismo:
 - a) i Sindaci dei Comuni interessati dal percorso della RCL;
 - b) gli Enti pubblici e privati, le Associazioni, le Fondazioni e tutti gli altri soggetti pubblici e privati che hanno negli scopi sociali la valorizzazione e la promozione dei beni e delle attività previsti dalla Legge regionale 2/2017.
2. I soggetti di cui al comma 1 che intendono iscriversi devono presentare la domanda per via telematica, su apposita piattaforma informatica, secondo la procedura che l'Agenzia regionale del Turismo rende nota con specifici avvisi sul sito istituzionale regionale, in cui sono indicate anche le modalità di supporto alla presentazione.
3. L'Agenzia regionale del Turismo provvede, entro 90 gg. dall'entrata in vigore del presente Regolamento, ad adottare gli opportuni provvedimenti per porre in essere le azioni finalizzate alla raccolta, per via telematica, delle domande di iscrizione al Forum da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo, nonché la predisposizione di adeguati applicativi informatici per agevolare la consultazione e il confronto *on line* tra i componenti del Forum della RCL.
4. L'Agenzia regionale del Turismo, effettuate le necessarie verifiche istruttorie sulle domande di iscrizione al Forum pervenute, provvede ad approvare l'Elenco regionale degli iscritti al Forum della RCL e a darne pubblicazione sul Sito istituzionale della Regione Lazio, nonché ad aggiornarlo con cadenza annuale.

CAPO VII

I CONTRIBUTI REGIONALI

Art. 16

Modalità e criteri per l'erogazione dei contributi

1. Ai sensi dell'articolo 12 della Legge regionale 2/2017, possono beneficiare dei contributi regionali, di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b) della sopra citata legge:
 - a) gli enti locali, preferibilmente in forma associata, gli enti gestori delle aree naturali protette regionali, le università, gli enti gestori dei cammini ove riconosciuti e gli enti pubblici di ricerca nonché gli altri enti pubblici;
 - b) le associazioni e le fondazioni e le altre istituzioni private che perseguono, senza scopo di lucro, finalità connesse alla valorizzazione e alla promozione dei beni e delle attività previste dalla presente Legge;
 - c) i soggetti privati i cui beni, ritenuti di interesse ai fini della presente legge, ricadono nelle aree territoriali interessate.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge gli enti locali e gli enti gestori dei cammini ove riconosciuti, possono predisporre progetti in partenariato o in collaborazione anche con soggetti privati.
3. La Regione adotta appositi avvisi che fissano modalità e termini di presentazione delle richieste, gli ambiti di intervento e i settori di attività per i quali è possibile presentare la

domanda di contributo, distinguendo gli interventi ammissibili in parte corrente e in conto capitale e le relative risorse disponibili nonché:

- a) i criteri di valutazione delle domande con l'indicazione dei relativi punteggi minimo e massimo;
 - b) i criteri di irricevibilità e di non ammissibilità della domanda;
 - c) l'entità del contributo riconoscibile;
 - d) le spese ammissibili e inammissibili;
 - e) le modalità di liquidazione e rendiconto del contributo;
 - f) i casi di decadenza e revoca.
4. L'ammissione al contributo avviene sulla base di una procedura che si articola in 3 fasi:
- a) la presentazione della domanda;
 - b) l'istruttoria di ammissibilità;
 - c) la valutazione della domanda.

Art. 17

Presentazione della domanda

1. Le domande per l'ammissione al contributo devono essere presentate entro il termine indicato dall'avviso di cui al precedente articolo 16.
2. La domanda, pena l'esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto istante o del soggetto con ruolo di capofila nel caso di raggruppamenti e presentata per via telematica, secondo la procedura che l'Agenzia del Turismo rende nota sul sito istituzionale regionale in cui sono indicate anche le modalità di supporto alla presentazione.
3. Il valore del contributo di parte corrente richiesto non può essere superiore a 10.000 euro e il contributo di parte capitale richiesto non può essere superiore a 80.000 euro.
4. Per ciascun soggetto è ammessa la presentazione di una sola domanda in forma singola e di una sola domanda in forma associata.
5. La Regione Lazio non assume alcuna responsabilità per impossibilità o ritardi di presentazione delle domande dipendenti da problemi tecnici o comunque dipendenti da caso fortuito o forza maggiore.

Art. 18

Istruttoria di ammissibilità

1. La domanda di contributo, sottoscritta dal rappresentante legale, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dall'avviso pubblico deve contenere:
 - a) la relazione illustrativa del progetto che si intende realizzare, con l'indicazione del periodo e della durata di svolgimento del progetto;
 - b) il piano finanziario dettagliato delle entrate e delle spese;
 - c) l'indicazione dell'eventuale concorso finanziario di altri soggetti pubblici o privati;
 - d) l'impegno ad indicare espressamente, sui materiali e sulle opere realizzate la seguente dicitura: "Con il contributo della Regione Lazio".
2. Le domande pervenute sono sottoposte all'istruttoria formale-amministrativa di ammissibilità volta a verificare il rispetto dei requisiti soggettivi e progettuali di

partecipazione, delle modalità e dei termini di presentazione e la completezza della documentazione richiesta.

3. L'Agenzia del Turismo procede all'istruttoria di cui al comma precedente, anche avvalendosi delle società strumentali regionali, entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
4. La carenza degli elementi formali della domanda di partecipazione, ad esclusione di quelli incidenti sulla descrizione tecnica ed economica del progetto, può essere regolarizzata mediante soccorso istruttorio. In tal caso, l'Agenzia di cui al comma 3 provvede a trasmettere, tramite PEC, apposita richiesta di regolarizzazione assegnando al soggetto proponente un termine non superiore a 10 giorni per provvedere. In caso di mancata o incompleta regolarizzazione entro il termine assegnato la domanda è dichiarata non ammissibile alla fase di valutazione. La richiesta di regolarizzazione interrompe i termini di cui al comma 1, che ricominciano a decorrere dalla scadenza del termine concesso per la regolarizzazione stessa.
5. Non possono essere regolarizzate attraverso soccorso istruttorio le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione tecnica ed economica del progetto e del soggetto responsabile dello stesso.
6. Le richieste di contributi che hanno superato l'istruttoria formale sono inviate ad una Commissione di valutazione, nominata, successivamente alla scadenza dell'Avviso pubblico, con determina del Direttore dell'Agenzia regionale del Turismo e composta da tre componenti, dipendenti regionali, di cui uno con qualifica di dirigente, con funzioni di Presidente, e due con qualifica di funzionario. Svolge le funzioni di segretario un dipendente regionale di categoria "C" o "D".

Art. 19

Modalità di valutazione della proposta progettuale

1. La commissione di cui all'articolo 18, comma 6, del presente Regolamento valuta i progetti sulla base dei seguenti criteri:
 - a) coerenza con le finalità e gli obiettivi di valorizzazione della RCL previsti dalla Legge regionale 2/2017, anche con riferimento ai criteri e alle modalità di progettazione, di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, nonché con gli indirizzi di programmazione turistica regionale;
 - b) proposte progettuali finalizzate al miglioramento della conoscenza, della fruizione, della sicurezza e dell'accessibilità dei cammini;
 - c) proposte progettuali in ambiti territoriali dotati di elevati valori storico-culturali;
 - d) proposte progettuali in ambiti territoriali dotati di elevati valori paesaggistici e ambientali;
 - e) proposte progettuali in ambiti territoriali con potenzialità di sviluppo turistico con particolare riferimento ai principi di sostenibilità, accessibilità e innovazione;
 - f) proposte derivanti da percorsi di progettazione partecipata a livello locale, con il coinvolgimento attivo dei portatori di interesse.
2. Con determinazione del Direttore competente in materia di turismo sono approvati gli elenchi delle domande ammissibili con indicazione dei punteggi assegnati, che sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale Regionale con valore di notifica per gli interessati.
3. Fatto salvo i limiti di cui all'articolo 17 del presente regolamento, qualora i progetti ammissibili superino le dotazioni finanziarie disponibili i contributi sono distribuiti in

proporzione al valore delle spese ammissibili dei progetti selezionati. Le richieste di contributo sono finanziate secondo l'ordine della graduatoria, sino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 20
Aiuti di Stato

1. I contributi che costituiscono Aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione Europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in conformità al regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998, relativo all'applicazione delle disposizioni in materia di Aiuti di Stato a determinate categorie di Aiuti di Stato orizzontali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L 142 del 14 maggio 1998, e successive modifiche.

Art. 21
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

ALLEGATO A La segnaletica

La fruizione turistica ed escursionistica dei cammini inclusi nella RCL richiede l'adozione di una segnaletica unificata e funzionale che fornisca informazioni utili per la fruizione in condizioni di sicurezza degli itinerari e che, allo stesso tempo, valorizzi gli aspetti ambientali, culturali e turistici del territorio. A tal fine, ferme restando l'osservanza e l'integrazione con la normativa prevista dal *Nuovo Codice della Strada*, di cui al Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm., si prevedono quali strumenti della segnaletica della RCL:

- a) il pannello turistico descrittivo;
- b) la segnaletica turistica verticale e orizzontale;
- c) il pittogramma quale simbolo grafico stilizzato.

Gli strumenti di cui al punto 1 sono realizzati in funzione di una gestione complessiva e localizzata della RCL con gli obiettivi sia di indicare all'utente l'insieme degli itinerari della zona, inquadrabili anche dal punto di vista geografico, ambientale e storico, sia di fornire informazioni specifiche sul singolo itinerario turistico, anche tramite il supporto di tecnologie multimediali, in funzione di una fruibilità integrata dei percorsi e del territorio circostante geo-referenziato, in conformità all'articolo 7, comma 2, lett. f), punto 5, della Legge regionale 2/2017, con specifico riferimento alle informazioni sugli itinerari, sui punti d'interesse siti sui tracciati o nelle immediate vicinanze, sul sistema integrato dell'ospitalità, nonché sulle produzioni tipiche, enogastronomiche e artigianali.

I pannelli turistici descrittivi, rivolti a garantire la massima trasparenza, completezza ed efficacia del sistema informativo della RCL, possiedono le caratteristiche tecniche, dimensionali, grafiche e di localizzazione di cui all'Allegato A.1 del presente Regolamento. La segnaletica turistica verticale e orizzontale fornisce indicazioni sulle destinazioni e sulle località raggiungibili seguendo i percorsi segnalati, sulla tipologia di utenti e camminatori in relazione alla difficoltà dei percorsi e all'eventuale necessità di particolari attrezzature tecniche, nonché ogni altra informazione turistica utile alla fruizione consapevole del territorio. La segnaletica turistica può essere verticale oppure orizzontale e ha le caratteristiche di cui all'Allegato n. A.2 del presente Regolamento.

A completamento delle informazioni sulla RCL, è utilizzato il simbolo grafico stilizzato del pittogramma quale strumento di informazione caratterizzato da semplicità, riconoscibilità e immediatezza di lettura da parte dell'utente in movimento e rivolto a rappresentare in modo sintetico la tipologia di utente, le modalità di fruizione e la classificazione del percorso. Il pittogramma ha le caratteristiche di cui all'Allegato n. A.3 del presente Regolamento.

Con successivi provvedimenti della struttura regionale competente in materia di turismo possono essere individuati ulteriori indirizzi tecnici di dettaglio per l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento relative alla segnaletica della RCL.

ALLEGATO A.1 Le caratteristiche tecniche dei pannelli turistici descrittivi

Per garantire la massima trasparenza, completezza ed efficacia della RCL i pannelli turistici descrittivi, di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento, integrano il sistema della segnaletica.

I pannelli turistici descrittivi degli itinerari inclusi nella RCL hanno le seguenti caratteristiche tecniche e di localizzazione:

- a) la collocazione all'inizio e alla fine dell'itinerario e in altri punti strategici di informazione a livello locale, provinciale e regionale, quali quelli in prossimità dei centri urbani o nei principali luoghi di accesso alle reti sentieristiche (*gate point*) e/o in corrispondenza di luoghi ad alta densità di pubblico del percorso stesso (come, tra l'altro, *info point*, le stazioni ferroviarie e dei bus, gli uffici di informazione turistica, le piazze);
- b) le dimensioni adeguate alla loro visibilità da parte dei fruitori/utenti;
- c) i materiali naturali, ecosostenibili e/o tipici dei luoghi, idonei alla posa all'esterno, con fissaggio su strutture adeguate (bacheche) e/o a terra, specialmente se a contenuto multimediale, evitando soluzioni precarie, instabili o non rispettose dell'ambiente e del contesto paesaggistico circostante, preferibilmente in spazi coperti e protetti;
- d) la realizzazione, sotto il profilo grafico, a stampa digitale a colori, direttamente sul materiale di supporto (non sono ammesse pellicole o adesivi o simili), con riproduzione della bandiera europea, del logo della Regione Lazio, con la dicitura "*Rete dei Cammini del Lazio*" e/o del logo delle località interessate.

ALLEGATO A.2 Le caratteristiche tecniche della segnaletica turistica direzionale

Il sistema modulare di segnaletica, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente Regolamento prevede, per i percorsi escursionistici ricompresi nella RCL, l'utilizzo di:

- a) segnaletica verticale, quali segnali ed etichette, posizionati su appositi sostegni infissi nel terreno;
- b) segnaletica orizzontale, costituita da segnavia applicati su elementi naturali o manufatti lungo il percorso.

È vietato applicare sui pali o sui picchetti qualunque altro elemento estraneo al sistema modulare di segnaletica di cui al presente Allegato.

La segnaletica verticale è applicata su appositi elementi di supporto, quali pali o picchetti, posizionati su un apposito punto del percorso o luogo di posa, codificato e geograficamente identificato nel Catasto della RCL, sul quale è installato un palo di supporto con gli elementi della segnaletica verticale relativi a quel punto.

Il picchetto non determina un luogo di posa.

La segnaletica orizzontale, posizionata o verniciata sul suolo, usualmente su sassi o tronchi di alberi, è complementare a quella verticale ed è utile a garantire la continuità della percezione del percorso.

La segnaletica verticale e orizzontale è articolata nelle seguenti categorie:

a) la segnaletica direzionale, utilizzabile in ambito verticale e, in parte, orizzontale, quale principale strumento per la corretta interpretazione della RCL, in quanto fornisce indicazioni relative alle destinazioni raggiungibili seguendo i percorsi segnalati, nonché informazioni turistiche utili alla fruizione consapevole del territorio. Appartengono alla segnaletica direzionale:

1. il segnale di direzione, posto all'inizio del percorso, agli incroci con altri percorsi, nei punti di contatto con le infrastrutture territoriali, in corrispondenza delle mete intermedie presenti lungo il percorso e nel punto finale del percorso;
2. il segnale di località, indicante il toponimo del luogo in cui è posizionato con la relativa quota altimetrica, è situato nei punti più significativi del percorso e/o che trovano riscontro sulla cartografia;
3. il segnavia semplice, indicante la continuità del sentiero, è posto in posizione visibile in entrambi i sensi di marcia, nelle immediate vicinanze dei bivi e ogni 5 o 10 minuti di cammino, se il sentiero è evidente, altrimenti a distanza più ravvicinata, rispettando le caratteristiche ambientali dei luoghi;
4. il segnavia a bandierina, applicato su picchetti;

b) la segnaletica di itinerario, utilizzabile in ambito verticale, per indicare la continuità di infrastrutture turistiche collegate alla RCL, quali itinerari, percorsi tematici, itinerari destinati a forme di fruizione specifiche. Appartengono alla segnaletica di itinerario:

1. il segnale di itinerario, indicante il codice o la sigla del percorso e/o il logo dell'Ente di riferimento, è posto ai bivi e in altri punti significativi;
2. il segnale di fruizione specifica (quale, in particolare, per il sentiero per escursionisti esperti e/o impegnativo per lunghezza, dislivelli, pendenze; per la via ferrata o sentiero parzialmente attrezzato; per il sentiero tematico con interesse prevalente; per il percorso adatto anche ad uso ciclistico e/o equestre);

c) la segnaletica informativa, utilizzabile in ambito verticale, che raccoglie l'insieme delle indicazioni riguardanti le opportunità complessive di fruizione del territorio, le limitazioni e i divieti e le informazioni relative a Enti o altri soggetti coinvolti nella realizzazione della segnaletica stessa o nella gestione della rete escursionistica. Appartengono alla segnaletica informativa:

1. il numero del luogo di posa;
2. il logo istituzionale dell'Ente di riferimento che ha adottato il sentiero e/o ne cura la gestione e il monitoraggio;
3. il pittogramma di divieto.

Le principali caratteristiche della segnaletica turistica direzionale sono le seguenti:

- a. i materiali ecosostenibili e/o tipici dei luoghi, comunque idonei alla posa all'esterno e resistenti agli agenti atmosferici;
- b. le dimensioni, la forma, i colori, la grafica e la posa in opera che devono essere tali da renderli visibili ai fruitori e di guida alla scoperta del territorio.

ALLEGATO A.3 Le caratteristiche tecniche del pittogramma

Il pittogramma, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente Regolamento esprime in modo sintetico la tipologia di utente, le modalità di fruizione e la classificazione del percorso e può possedere caratteristiche specifiche (rappresentate da un unico pittogramma) o miste (rappresentate, a seconda dei casi, da due o più pittogrammi).

È vietato l'uso di pittogrammi diversi da quelli compresi nel presente Allegato, fatti salvi ulteriori indirizzi tecnici individuati con provvedimento dell'Agenzia regionale del turismo.

Nel caso di fruizione mista, l'inserimento dei pittogrammi nei pannelli segnaletici deve seguire l'ordine di rilevanza, da sinistra a destra o dall'alto verso il basso, per cui il pittogramma della fruizione turistica principale deve essere posizionato primo a sinistra o primo in alto.

Nel segnale turistico direzionale, l'inserimento dei pittogrammi deve seguire l'ordine di rilevanza della funzione rappresentata partendo dal lato di orientamento del segnale ovvero il pittogramma della fruizione turistica principale deve essere posizionato primo a destra nei segnali di direzione verso destra e primo a sinistra nei segnali di direzione verso sinistra.

A seconda della tipologia di utente e delle modalità di fruizione, si individuano i seguenti pittogrammi, da realizzare con l'utilizzo di lettere e numerazione progressiva, con l'obiettivo di rappresentare la tipologia di fruitori, le forme di utilizzo e la classificazione del percorso della RCL:

- a. il pittogramma per cicloturismo *slow bike*;
- b. il pittogramma per cicloturismo *mountain bike*;
- c. il pittogramma per percorso a piedi, *trekking*;
- d. il pittogramma per percorso a cavallo;
- e. il pittogramma per ufficio informazioni;
- f. il pittogramma per struttura turistico ricettiva (quali, tra l'altro, gli alberghi e gli ostelli);
- g. il pittogramma per ristorante;
- h. il pittogramma per autobus più bici;
- i. il pittogramma per barca/nave più bici;
- j. il pittogramma per mare/lago/fiume;
- k. il pittogramma per percorso nautico;
- l. il pittogramma per area naturalistica;
- m. il pittogramma per area naturalistica marina, lacuale e fluviale;
- n. il pittogramma per sito area naturalistica/montana;
- o. il pittogramma per comprensorio sciistico;
- p. il pittogramma per attività sportive;
- q. il pittogramma per attività sportive sull'acqua;
- r. il pittogramma per località balneare;
- s. il pittogramma per spiaggia;
- t. il pittogramma per centro sportivo;
- u. il pittogramma per rocca/castello;
- v. il pittogramma per villa;

- w. il pittogramma per museo;
- x. il pittogramma per borgo storico;
- y. il pittogramma per monumento/sito storico;
- z. il pittogramma per luogo di culto;
- aa. il pittogramma per parco divertimento;
- bb. il pittogramma per patrimonio mondiale dell'umanità/sito Unesco;
- cc. il pittogramma per sito archeologico;
- dd. il pittogramma per località termale;
- ee. il pittogramma per area picnic;
- ff. il pittogramma per area campeggio;
- gg. il pittogramma per punto panoramico;
- hh. il pittogramma per rifugio;
- ii. il pittogramma per cascata;
- jj. il pittogramma per assistenza biciclette;
- kk. il pittogramma per area posta, assistenza cavalli.

Le dimensioni, la forma, i colori e la grafica del pittogramma devono essere tali da esprimere con immediatezza la tipologia di utente e le modalità di fruizione del percorso



Direzione Cultura, Turismo e Commercio

Settore Promozione turistica

gabriella.serratrice@regione.piemonte.it

promozioneturistica@regione.piemonte.it - culturcom@cert.regionepiemonte.it

La Regione Piemonte, nell'ambito degli indirizzi definiti dalla legislazione comunitaria e nazionale, secondo le previsioni del proprio Statuto disciplina e promuove il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale, anche al fine di sviluppare il turismo sostenibile. A tal fine organizza la Rete del Patrimonio escursionistico regionale (anche denominata RPE) quale strumento di pianificazione degli interventi di valorizzazione degli itinerari escursionistici fruibili a piedi a cavallo ed in bicicletta, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata; interventi realizzati dagli Enti territoriali, dagli Enti di gestione delle aree protette e dalla stessa Regione con le proprie maestranze.

La Regione Piemonte valorizza il proprio patrimonio escursionistico regionale ai sensi della Legge regionale 18 febbraio 2010 dal titolo "Recupero e valorizzazione del Patrimonio escursionistico regionale" e del suo regolamento di attuazione 9R del 6 novembre 2012 .

Di recente approvazione la Legge regionale n. 9 del 19 maggio 2021 "Interventi per la valorizzazione delle strade storiche di montagna di interesse turistico, ambientale e paesaggistico".

La promozione turistica di tale patrimonio escursionistico ed in generale delle territorio regionale è disciplinata dalla Legge regionale 11 luglio 2016 n. 14 "Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte".

In sintesi l'Ente regionale con la collaborazione tecnica dell'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente di Torino (Ente in House della Regione) organizza la rete del patrimonio escursionistico regionale, coordina la pianificazione degli investimenti per creazione di nuovi itinerari o la valorizzazione di quelli esistenti da parte degli enti territoriali (Comuni, Unioni montane e collinari di Comuni, Enti di gestione delle aree protette) e dalla stessa Regione; gestisce la banca dati informativa geografica e turistica relativa alle infrastrutture incluse nella rete stessa, espone servizi per il riutilizzo degli stessi dati a fini promozionali .

La rete è pertanto costituita da 4650 percorsi per uno sviluppo di circa 20.000 km e da 70 itinerari, infrastrutturati per la fruizione, ufficialmente registrati nella rete, per uno sviluppo complessivo di circa 6000 km, riconosciuti con una univoca denominazione, classificazione su base fisica, per tipologia di fruizione e con un soggetto responsabile per la gestione, controllo, manutenzione e sviluppo durevole nel tempo.

Ogni itinerario per essere registrato ed inserito nella rete regionale richiede;

- Istanza di Registrazione presentata da un ente pubblico;
- Presenza di un Accordo tra gli enti interessati dall'itinerario per la gestione dello stesso (controllo, manutenzione, tracciato e segnaletica gestione dell'informazione turistica) con l'individuazione di un ente capofila per la presentazione della registrazione nella RPE;



Direzione Cultura, Turismo e Commercio

Settore Promozione turistica

gabriella.serratrice@regione.piemonte.it

promozioneturistica@regione.piemonte.it - culturcom@cert.regionepiemonte.it

- Organizzazione dell'itinerario in tappe con i relativi punti d'appoggio, presenza di segnaletica escursionistica conforme agli standard regionali (vd. standard per la segnaletica allegato);
- Corredo di informazioni geografiche rilevate con strumentazione GPS secondo gli standard regionali e di descrizioni turistiche (punti di partenza punti di arrivo descrizione del tracciato e delle tappe, punti notevoli etc), da utilizzare per la successiva informazione e promozione turistica;
- Proposta di classificazione su base fisica (secondo la normativa regionale sulla base di parametri quali il numero di tappe, lo sviluppo kilometrico, il dislivello medio) in itinerario locale, provinciale, provinciale di alta montagna, regionale ed internazionale. Proposta di classificazione sulla base della tipologia fruitiva (escursionistico, cicloescursionistico, cicloturistico specifica come ad es , per racchette da neve o per soggetti portatori di disabilità). Proposta di classificazione sulla base di elementi storici o devozionali.

La promozione-commercializzazione dell'offerta turistica regionale è organizzata con il supporto dell' Ente in house, DMO Piemonte S.c.r., di 7 Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale e di 15 consorzi di operatori turistici che operano sul territorio regionale .

Si segnalano i principali itinerari di valenza interregionale che attraversano il territorio piemontese

Via Francigena (la Regione Piemonte è partner dell'Associazione Europea delle Vie Francigene)

GTA (Grande Traversata delle Alpi). Itinerario con uno sviluppo di oltre 1000 km con 70 tappe che attraversa tutto l'arco alpino piemontese da nord ai confini con la Svizzera per innestarsi a sud in Val Tanaro sull'Alta Via dei Monti Liguri. Su tale tracciato si appoggia inoltre l'itinerario **Sentiero Italia**, promosso dal Club Alpino Italiano.

Esistono inoltre una serie di **itinerari di collegamento internazionale con Francia e Svizzera**.

Di seguito i link alla normativa di riferimento e alla modalità di registrazione di itinerari nella Rete del Patrimonio escursionistico regionale:

Legge regionale 18 febbraio 2010 dal titolo "Recupero e valorizzazione del Patrimonio escursionistico regionale"

<http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?>

[urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2010;12@2021-05-28&tornaIndietro=true](http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2010;12@2021-05-28&tornaIndietro=true)

Regolamento di attuazione 9R del 6.11.2012 .



Direzione Cultura, Turismo e Commercio

Settore Promozione turistica

gabriella.serratrice@regione.piemonte.it

promozioneturistica@regione.piemonte.it - culturcom@cert.regione.piemonte.it

[http://arianna.cr.piemonte.it/regolafo/dettaglioRegolamento.do?
urnRegolamento=urn:nir:regione.piemonte:regolamento:2012-11-16;9@2021-05-
28&tornaIndietro=true](http://arianna.cr.piemonte.it/regolafo/dettaglioRegolamento.do?urnRegolamento=urn:nir:regione.piemonte:regolamento:2012-11-16;9@2021-05-28&tornaIndietro=true)

Legge regionale n. 9 del 19 maggio 2021 "Interventi per la valorizzazione delle strade storiche di montagna di interesse turistico, ambientale e paesaggistico"

[http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?
urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2021;9@2021-06-04&tornaIndietro=true](http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2021;9@2021-06-04&tornaIndietro=true)

Legge regionale 11 luglio 2016 n. 14 "Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte"

[http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?
urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2016;14@2021-05-28&tornaIndietro=true](http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2016;14@2021-05-28&tornaIndietro=true)

Procedure e modulistica previsti per la registrazione di itinerari nella Rete del Patrimonio Escursionistico Regionale.

[https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/montagna/patrimonio-outdoor/
registrazione-itinerario](https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/montagna/patrimonio-outdoor/registrazione-itinerario)

Torino 28.05.2021